



COMUNE DI VICOFORTE (PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

OGGETTO: “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale IRPEF” - Modifiche.

L’anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:30 previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione presso la Sala Consilare del Comune.

All’appello sono risultati i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Roattino Valter	Sindaco	X	
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X	
3.	Prette Eraldo	Assessore	X	
4.	Polleri Lucia	Assessore	X	
5.	Badino Giovanni	Consigliere	X	
6.	Olivero Guido	Consigliere	X	
7.	Barattero Romina	Consigliere	X	
8.	Cavallo Bruno	Consigliere	X	
9.	Mancardi Pier Luigi	Consigliere	X	
10.	Gasco Gian Pietro	Consigliere	X	
11.	Massa Sebastiano	Consigliere	X	
12.	Bonelli Umberto	Consigliere		X
13.	Beccaria Andrea	Consigliere	X	

E così il numero di 12 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.

Con l’intervento e l’opera del signor Rinaldi Giorgio, vice Segretario comunale.

Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

A relazione dell'assessore al Bilancio, Botto arch. Roberto.

Il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 s.m.i. "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191" stabilisce:

- all'articolo 1, comma 3, che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i. "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, in misura non eccedente complessivamente lo 0,8 punti percentuali;
- all'articolo 1, comma 3 bis, che, con il medesimo regolamento del comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

L'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i., precisa che «...*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione...*».

Infine, l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)", statuisce che «...*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno...*».

Relativamente al bilancio 2022, con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto che «...*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022...*».

L'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ha infine disposto che «...*il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022...*».

Il Comune ha adottato un proprio "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 7 febbraio 2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17 luglio 2013.

Relativamente all'addizionale in argomento e per l'anno 2022, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 8 del 19 aprile 2022, ha stabilito di:

- a. di confermare per l'anno 2022 la aliquota stabilita con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29/04/2021;
- b. modificare le soglie di esenzione per alcuni redditi.

Si propone di rideterminare l'aliquota e la soglia di esenzione in aderenza a quanto previsto e disciplinato dal sopra richiamato regolamento.

Il Consiglio comunale

- udita la relazione dell'assessore al Bilancio e la proposta dallo stesso formulata;

- attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 — comma 5 — dello Statuto;
- visto il “Regolamento di contabilità”;
- acquisito il parere del Revisore dei conti, espresso in data 27 maggio 2022;
- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, oltre che alla regolarità contabile, espressi dal responsabile dell'area “Contabile” – Servizio “Economico e Finanziario” ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

con votazione che espressa per alzata di mano:

- Presenti: 12
- Favorevoli: 12
- Astenuti: 0
- Contrari: 0

delibera

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di confermare, per l'anno 2022, l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8%;
3. di modificare come segue l'articolo 5 “Aliquota” del vigente “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF”:

«Con decorrenza dall'anno 2022, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento), da applicare al reddito di cui al precedente articolo 4, con una soglia di esenzione per importi imponibili inferiori a € 8.500,00 (ottomilacinquecento)»;

4. di disporre l'invio di questa deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 s.m.i.;
5. di dare atto che Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è la responsabile del Servizio “Economico e Finanziario”.

Successivamente,

il Consiglio comunale

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti,

con votazione unanime espressa per alzata di mano

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
Valter ROATTINO**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giovanni BADINO**

**IL VICESEGRETARIO
Rinaldi Giorgio**



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 giugno 2022 al numero 446, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL VICESEGRETARIO
Rinaldi Giorgio**

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuto esecutivo in data 11/07/2022 ai sensi Art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

**IL VICESEGRETARIO.
Rinaldi Giorgio**